

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

(commento di giurisprudenza)

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. [\(3\)](#) [\(4\)](#)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.

(2) Per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, vedi l'[art. 26, comma 3, lett. d\), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334](#).

(3) Il regolamento di esecuzione del presente testo unico è stato emanato con [R.D. 6 maggio 1940, n. 635](#).

(4) Vedi, anche, gli [artt. 1 e 3, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 85](#).

(commento di giurisprudenza)

Art. 109 ([art. 107 T.U. 1926](#)) [\(225\)](#) [\(227\)](#) [\(229\)](#)

1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. [\(226\)](#) [\(228\)](#) [\(230\)](#)

[\(225\)](#) Articolo modificato dall'[art. 16, commi 1 e 2, L. 30 settembre 1993, n. 388](#), dall'[art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480](#), successivamente, dall'[art. 7, commi 1, 2 e 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 maggio 1995, n. 203](#) e, da ultimo, sostituito dall'[art. 8, comma 1, L. 29 marzo 2001, n. 135](#).

[\(226\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 40, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#).

[\(227\)](#) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo, vedi l'[art. 19-bis, comma 1, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° dicembre 2018, n. 132](#).

(228) Per la modifica del presente comma vedi l' [art. 5, commi 1 e 1-ter, D.L. 14 giugno 2019, n. 53](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 agosto 2019, n. 77](#).

(229) La [Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197](#) (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135](#), sostitutivo dell'[art. 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773](#), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli [artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#) ed agli [artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 giugno-1^o luglio 2005, n. 262 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 109](#), nel testo sostituito dall'[art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135](#), sollevata in riferimento all'[art. 3](#) della Costituzione.

(230) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 7 gennaio 2013](#). Vedi, anche, l' [art. 13-quater, commi 2 e 3, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).